|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Linee guida per la stesura dello STATUTO**

# ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita con sede nel comune di ..............la cooperativa denominata “ **…………..** Società Cooperativa”.

*La denominazione deve sempre contenere la dicitura Società cooperativa.*

*Nel caso di una cooperativa sociale si avrà società cooperativa sociale (ES: XYZ Società cooperativa sociale)*

*Nel caso di una cooperativa agricola si avrà società cooperativa agricola (ES: XYZ Società cooperativa agricola)*

*In tutte le altre tipologie di cooperative si riporterà solamente società cooperativa (ES: XYZ Società cooperativa)*

**ART.2 DURATA**

La società avrà la durata fino al ……. e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea dei soci.

# ART.3 SCOPO

*Lo scopo è diverso a seconda della tipologia delle cooperativa.*

*COOPERATIVE DI CONSUMO: il cui scopo è quello di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli, a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato.*

*COOPERATIVE DI PRODUZIONE LAVORO: il cui scopo è quello di permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro.*

*COOPERATIVE AGRICOLE: il cui scopo consiste nella commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.*

*COOPERATIVE DI ABITAZIONE: le quali rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando complessi edilizi che vengono poi assegnati ai soci in proprietà se la cooperativa è a “proprietà divisa” o in diritto di godimento se la cooperativa è a “proprietà indivisa”.*

COOPERATIVE DI TRASPORTO: il cui scopo è associare singoli trasportatori ai quali la cooperativa garantisce servizi logistici, amministrativi, di acquisizione delle commesse.

*COOPERATIVE DI DETTAGLIANTI: il cui scopo è svolgere attività nel settore del commercio e garantire ai propri associati servizi di acquisti collettivi, amministrativi, finanziari.*

*COOPERATIVE SOCIALI: il cui scopo è quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.*

*Nell’articolo relativo allo scopo deve emergere anche la tipologia di “SCAMBIO MUTUALISTICO” con i soci (cooperative di lavoro, utenza, supporto)*

# ART.4 OGGETTO

Inserire l’elenco di attività che la cooperativa ha intenzione di intraprendere in coerenza con lo scopo mutualistico.

# ART.5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Il numero minimo per costituire una cooperativa è di tre soci persone fisiche.

*All’interno di questo articolo si devono elencare i requisiti necessari per poter entrare a far parte della compagine sociale, ricordando che è vietato qualunque forma di discriminazione di sesso, razza, religione, idee politiche e religiose.*

*Ricordarsi che nelle cooperative è un valore fondamentale il principio della porta aperta.*

# ART.6 DOMANDA DI AMMISSIONE

Il consiglio d’amministrazione delibera sulla domanda di ammissione a socio.

*All’interno di questo articolo è necessario descrivere come formalizzare la domanda di ammissione a socio.*

# ART.7 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Descrivere come è costituito il capitale sociale (quote o azioni).

# ART.8 OBBLIGHI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

1. al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Si possono inserire ulteriori obblighi.

# ART.9 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di essere informati dal CdA sugli affari sociali della cooperativa e prendere visione dei libri sociali.

# ART.10 RECESSO

Il socio può esercitare il diritto di recesso dando comunicazione al CdA.

*Elencare le cause di recesso*

# ART.11 ESCLUSIONE

Elencare i motivi per i quali un socio può essere escluso dalla cooperativa.

*L’esclusione viene deliberata dal CdA.*

# ART.12 LIQUIDAZIONE

In caso di esclusione o recesso la quota del socio uscente vengono restituite ed eventualmente rivalutate.

# ART.13 ORGANI

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio d’Amministrazione;

il Collegio sindacale, se nominato.

# ART.14 ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci deliberano sulle materie previste dalla legge, ad esempio:

* *approvazione bilancio*
* *nomina e revoca amministratori*
* *nomina e revoca componenti collegio sindacale*
* *approvazione regolamenti*
* *modifiche atto costitutivo…..*

# ART.15 MODALITA’ DI CONVOCAZIONE

Descrivere la modalità di convocazione dell’assemblea ricordando che l’avviso deve essere comunicato ai soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento.

# ART.16 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Si riferisce al numero di soci e di voti che servono affinché l’assemblea sia validamente costituita e affinché la delibera possa essere ritenuta valida.

*Stabilire i quorum sia per le assemblee ordinarie sia per le assemblee straordinarie.*

# ART.17 INTERVENTO – VOTO

Nelle assemblee ha diritto di voto chi risulta iscritto a libro soci da almeno novanta giorni.

*Principio una testa un voto.*

# ART.18 AMMINISTRAZIONE

L’amministrazione della cooperativa può essere affidata a un consiglio d’amministrazione o a un amministratore unico.

*Indicare il numero dei componenti del CdA.*

*Indicare i compiti del consiglio d’amministrazione.*

*Compiti del presidente*

# ART.19 COLLEGIO SINDACALE

*Compito del collegio: controllo amministrativo della società.*

*Composizione del collegio sindacale.*

*Quando si riunisce.*

*Il controllo contabile può essere affidato o al collegio sindacale o a un revisore unico o a una società di revisione.*

# ART.20 PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è rappresentato da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
2. dalla riserva legale formata con gli utili;
3. da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.

# ART.21 RISTORNI

E’ il vantaggio mutualistico riconosciuto al socio.

E’ obbligatorio inserirlo in statuto, ma è facoltativo erogarlo.

**ART.22 ESERCIZIO SOCIALE**

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio gli amministratori devono redigere il bilancio

**ART.23 DESTINAZIONE DELL’UTILE**

1. una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
2. una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell’articolo 11 della L.59/1992;
3. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
4. un’eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall’articolo 7 della Legge 59/1992;
5. quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

**ART.24 SCIOGLIMENTO**

In caso di scioglimento l’intero patrimonio, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, deve essere destinato ai fondi mutualistici